

Deliberazione della Giunta Regionale 2 marzo 2015, n. 26-1123

Aggiornamento della misura delle sanzioni amministrative, ai sensi dell'articolo 35, comma 6, della legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2 e s.m.i. in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo.

A relazione dell'Assessore Parigi:

Premesso che:

la legge regionale 26 gennaio 2009, n.2 e s.m.i. (*Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo (...omissis ...) e dell'offerta turistica*) definisce misure volte alla gestione e alla fruizione in sicurezza delle aree sciabili piemontesi nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo valorizzandone l'esercizio e agevolando, nel contempo, lo sviluppo delle attività economiche nelle località montane;

per le violazioni alle disposizioni che impongono limiti, obblighi e divieti, l'art. 35 della suddetta legge regionale, disciplina le relative sanzioni amministrative pecuniarie;

in particolare, il comma 6 dell'articolo 35 fissa il principio secondo cui la misura delle sanzioni amministrative pecuniarie è aggiornata ogni due anni, stabilendo altresì i seguenti criteri per effettuare l'aggiornamento:

- che sia commisurato all'intera variazione media nazionale, accertata dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nei due anni precedenti;

- che sia effettuato entro il 28 febbraio dell'anno successivo al biennio, in modo che le sanzioni aggiornate siano applicate dal 1° aprile dell'anno successivo;

con deliberazione di Giunta regionale n. 14-4071 del 02.07.2012 si è provveduto all'aggiornamento delle sanzioni amministrative in argomento, in base alla variazione percentuale dell'indice nazionale ISTAT prodottasi nel periodo febbraio 2009-febbraio 2011, con applicazione dei nuovi importi a valere per il biennio successivo, ovvero sino alla data del 31 marzo 2014.

Quanto sopra premesso:

ritenuto opportuno procedere con la presente deliberazione al fine di garantire una continuità temporale nell'aggiornamento biennale degli importi nonché una puntuale applicazione, da parte dei soggetti territorialmente competenti, delle relative sanzioni amministrative, così come previsto dalla sopra citata normativa regionale;

considerato che l'adozione della prima delibera di adeguamento è avvenuta nel luglio 2012, con slittamento dei tempi previsti al 28 febbraio e al 1° aprile dell'anno 2012 medesimo;

valutato che, ai sensi della normativa sopra citata, la data utile del 28 febbraio, entro cui effettuare l'adeguamento, deve essere collocata "nell'anno successivo" deducendosi che il biennio sia così riferibile ai due anni solari precedenti;

ritenuto opportuno, pertanto, procedere con l'adeguamento delle sanzioni amministrative entro il mese di febbraio 2015 con riferimento al biennio 1° gennaio 2013 - 31 dicembre 2014 e decorrenza delle medesime dal 1° aprile 2015, onde non incorrere in possibili contestazioni da parte di eventuali trasgressori;

dato atto che la variazione dell'indice dei prezzi al consumo accertata dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), verificatasi nel biennio preso in esame risulta essere pari allo 0,3%;

valutata l'opportunità e la convenienza, ai fini di una maggiore agevolazione nell'applicazione di calcolo, che la misura come sopra aggiornata sia oggetto di arrotondamento all'unità di euro, per eccesso se la frazione decimale è pari o superiore a 50 centesimi di euro ovvero per difetto se è inferiore a detto limite;

preso atto che i nuovi valori delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 35 della l.r. 2/2009 e s.m.i., secondo gli aggiornamenti prodotti dall'applicazione dei criteri sopra indicati, sono riportati nell'allegato A) alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

tutto ciò premesso e considerato;

la Giunta regionale;

visto l'art. 35 della L.R. 2/2009 e s.m.i. ed in particolare il comma 6;

vista la Legge 689/1981 e s.m.i.;

visto l'art. 16 della L.R.23/2008;

vista la D.G.R. n. 14-4071 del 02.07.2012;

unanime,

delibera

- di procedere all'aggiornamento delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 35, commi 1 e 2, della l.r. n. 2/2009 e s.m.i., nel rispetto dei criteri stabiliti dal comma 6 del medesimo articolo, sulla base della variazione media nazionale, accertata dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nei due anni precedenti rapportata al periodo compreso tra gennaio 2013 e dicembre 2014, che risulta essere pari allo 0,3%;

- di fissare i nuovi valori delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 35 della l.r. 2/2009 e s.m.i., tenuto conto dell'arrotondamento all'unità di euro, per eccesso se la frazione decimale è pari o superiore a 50 centesimi di euro ovvero per difetto se è inferiore a detto limite, così come riportati nell'allegato A) alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

- di rendere efficace l'applicazione del presente provvedimento dalla data del 1° aprile 2015 a valere per il biennio successivo e, comunque, fino all'adozione del successivo provvedimento di aggiornamento delle sanzioni amministrative di cui all'Allegato A);

- di revocare la D.G.R. n. 14-4071 del 02.07.2012, con il relativo allegato, che s'intende sostituita dal presente provvedimento a far data dal 1° aprile 2015.

La presente deliberazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 12/10/2010, n. 22 "Istituzione del Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Piemonte".

(omissis)

Allegato

**AGGIORNAMENTO SANZIONI AMMINISTRATIVE IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 35,
COMMA 6 DELLA L.R. 2/2009 E S.M.I.**

DECORRENZA DAL 1° aprile 2015

L'aggiornamento delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 35, commi 1 e 2, della l.r. n. 2/2009 e s.m.i., viene formulato nel rispetto dei criteri stabiliti dal comma 6 del medesimo articolo, sulla base della variazione media nazionale, accertata dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificata nei due anni precedenti che, rapportata al biennio compreso tra gennaio 2013 e dicembre 2014, risulta essere pari allo 0,3%.

Per quanto sopra vengono di seguito fissati i nuovi valori delle sanzioni amministrative pecuniarie tenuto conto dell'arrotondamento all'unità di euro, per eccesso se la frazione decimale è pari o superiore a 50 centesimi di euro ovvero per difetto se è inferiore a detto limite, che si applicano sul territorio regionale con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P. a valere per il biennio successivo.

Articolo 35, comma 1:

- a) euro 52 al metro quadrato per la realizzazione, anche parziale, di piste da sci permanenti in mancanza dell'autorizzazione prevista dall'articolo 12;
- b) da euro 10.391 a euro 51.995 per la violazione delle prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzativo di cui all'articolo 13 o stabilite da provvedimenti attuativi della presente legge;
- c) la sanzione amministrativa di cui all'articolo 4, comma 2, della l. 363/2003, ossia da euro 20.782 a euro 207.822 a carico del gestore, per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 18, comma 3, lettera i), relative alla stipulazione del contratto di assicurazione da responsabilità civile;
- d) la sanzione da euro 43,00 a euro 260, a carico dell'utente, per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 18, comma 3, lettera i) relative alla stipulazione del contratto di assicurazione da responsabilità civile;
- e) la sanzione amministrativa di cui all'articolo 7, comma 4 della l. 363/2003, ossia da euro 5.196 a euro 51.995, per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 18, comma 3, lettera e), relative all'obbligo di chiusura delle piste;
- f) da euro 5.196 a euro 10.391 per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 18, comma 3, lettera g);
- g) la sanzione amministrativa di cui all'articolo 3, comma 3 della l. 363/2003, ossia da euro 20.782 a euro a 207.822, per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 18, comma 3, lettera f), relative al servizio di soccorso e trasporto.

Articolo 35, comma 2:

- a) da euro 41 a euro 260 per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 18, comma 3, lettere a), j) e k);
- b) da euro 41 a euro 260 per la violazione delle disposizioni di cui agli articoli 23 e 24;
- c) da euro 41 a euro 260 per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 28, commi 2, 3 e 4;
- d) da euro 415 a euro 2.598 per l'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 28 comma 6;
- e) da euro 415 euro a euro 2.598 per l'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 28, comma 9 se non già sanzionate in modo specifico nel presente articolo;
- f) da euro 415 a euro 2.598 per l'utilizzo di motoslitte, quadricicli e mezzi assimilati, in assenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 28, comma 8, primo periodo;
- g) euro 52 per metro quadro di terreno innevato per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 29, comma 3;
- h) da euro 104 a euro 467 per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 29, comma 4;
- i) da euro 41 a euro 260 per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 30, comma 2.
- j) da euro 41 a euro 260 per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 32, commi 1 e 4;

- k) da euro 260 a euro 520 per l'omessa esibizione del titolo di viaggio (skipass), di cui all'articolo 32, comma 2 o per l'esibizione di un titolo di viaggio non in corso di validità o riconducibile a persona diversa;
- l) da euro 41 a euro 155 per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 32, comma 3;
- m) la sanzione amministrativa di cui all'articolo 14 della l. 363/2003, ossia da euro 260 a euro 1.039, relativa all'omessa assistenza a persone infortunate, per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 32, comma 6;
- n) la sanzione amministrativa di cui all'articolo 8, comma 2 della l. 363/2003, ossia da euro 31 a euro 155, per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 32, comma 7, relative all'obbligo del casco per i minori di diciotto anni;
- o) da euro 155 a euro 250 per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 27, comma 4 e all'articolo 32, commi 8, 9, 10, 11 e 13.

**SANZIONI AMMINISTRATIVE EX ART. 35 L.R. 2/2009 E S.M.I. PRECEDENTI
ALL'AGGIORNAMENTO PER COMPARAZIONE
(EX. D.G.R. n. 14-4071 del 02.07.2012)**

Articolo 35, comma 1:

- a) 52,00 euro al metro quadrato per la realizzazione, anche parziale, di piste da sci permanenti in mancanza dell'autorizzazione prevista dall'articolo 12;
- b) da 10.360,00 euro a 51.800,00 euro per la violazione delle prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzativo di cui all'articolo 13 o stabilite da provvedimenti attuativi della presente legge;
- c) la sanzione amministrativa di cui all'articolo 4, comma 2, della l. 363/2003, ossia da 20.720,00 euro a 207.200,00 euro, a carico del gestore, per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 18, comma 3, lettera i), relative alla stipulazione del contratto di assicurazione da responsabilità civile;
- d) la sanzione da 41,00 euro a 259,00 euro, a carico dell'utente, per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 18, comma 3, lettera i) relative alla stipulazione del contratto di assicurazione da responsabilità civile;
- e) la sanzione amministrativa di cui all'articolo 7, comma 4 della l. 363/2003, ossia da 5.180,00 euro a 51.800,00 euro, per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 18, comma 3, lettera e), relative all'obbligo di chiusura delle piste;
- f) da 5.180,00 euro a 10.360,00 euro per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 18, comma 3, lettera g);
- g) la sanzione amministrativa di cui all'articolo 3, comma 3 della l. 363/2003, ossia da 20.720,00 euro a 207.200,00 euro, per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 18, comma 3, lettera f), relative al servizio di soccorso e trasporto.

Articolo 35, comma 2:

- a) da 41,00 euro a 259,00 euro per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 18, comma 3, lettere a), j) e k);
- b) da 41,00 euro a 259,00 euro per la violazione delle disposizioni di cui agli articoli 23 e 24;
- c) da 41,00 euro a 259,00 euro per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 28, commi 2, 3 e 4;
- d) da 414,00 euro a 2.590,00 euro per l'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 28 comma 6;
- e)* da 41,00 euro a 2.590,00 euro per l'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 28, comma 9 se non già sanzionate in modo specifico nel presente articolo;
- f) da 414,00 euro a 2.590,00 euro per l'utilizzo di motoslitte, quadricicli e mezzi assimilati, in assenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 28, comma 8, primo periodo;
- g) 52,00 euro per metro quadro di terreno innevato per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 29, comma 3;
- h) da 104,00 euro a 466,00 euro per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 29, comma 4;
- i) da 41,00 euro a 259,00 euro per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 30, comma 2.
- j) da 41,00 euro a 259,00 euro per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 32, commi 1 e 4;

- k) da 259,00 euro a 518,00 euro per l'omessa esibizione del titolo di viaggio (skipass), di cui all'articolo 32, comma 2 o per l'esibizione di un titolo di viaggio non in corso di validità o riconducibile a persona diversa;
- l) da 41,00 euro a 155,00 euro per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 32, comma 3;
- m) la sanzione amministrativa di cui all'articolo 14 della l. 363/2003, ossia da 259,00 a 1.036,00 euro, relativa all'omessa assistenza a persone infortunate, per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 32, comma 6;
- n) la sanzione amministrativa di cui all'articolo 8, comma 2 della l. 363/2003, ossia da 31,00 euro a 155,00 euro, per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 32, comma 7, relative all'obbligo del casco per i minori di diciotto anni;
- o) da 155,00 euro a 249,00 euro per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 27, comma 4 e all'articolo 32, commi 8, 9, 10, 11 e 13.

e)* N.B. Importo riveduto a seguito di modifica avvenuta con l'articolo 13 della l.r. 17 del 12/8/2013 resasi necessaria per mero errore materiale.